




Comune dell'Aquila



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.191

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **diciotto** del mese di **dicembre**, legalmente convocato con avviso n. **122257** del **07/12/2023** per le ore **09:00** si è riunito in L'Aquila, **nella sede comunale**, alle ore **09:45**, il Consiglio comunale in Sessione **straordinaria** di **prima** convocazione, sotto la presidenza del **Presidente del Consiglio Roberto Santangelo** e la partecipazione del **Vice Segretario Generale avv. Domenico de Nardis**.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	BIONDI Pierluigi	Sì	18	NARDECCHIA Gloria	Sì
2	ALBANO Stefano	Sì	19	PADOVANI Gianni	Sì
3	BONTEMPO Daniela	Sì	20	PAGLIARICCIO Claudia	Sì
4	CASTELLANI Maura	Sì	21	PALUMBO Stefano	Sì
5	COCOCETTA Laura	Sì	22	PERSICHETTI Katia	Sì
6	D'ANGELO Daniele	No	23	PEZZOPANE Stefania	Sì
7	D'ANGELO Silvia	Sì	24	ROMANO Paolo	Sì
8	DEL BEATO Tiziana	Sì	25	ROTELLINI Lorenzo	Sì
9	FACCIA Luigi	Sì	26	SANTANGELO Roberto	No
10	FERELLA Daniele	Sì	27	SANTELLA Guglielmo	Sì
11	FLAMINI Stefano	Sì	28	SCIMIA Leonardo	Sì
12	FRULLO Fabio	Sì	29	SCIMIA Massimo	No
13	GIANNANGELI Simona	Sì	30	SERPETTI Elia	Sì
14	IANNI Maria Luisa	Sì	31	TOMASSONI Alessandro	No
15	IORIO Emanuela	Sì	32	VERINI Enrico	Sì
16	MACCARONE Alessandro	No	33	VITTORINI Livio	Sì
17	MARINELLI Gianluca	Sì		Totali	28

Partecipa alla seduta il Vice sindaco e gli assessori Tinari, Giuliani, Cuccharella, De Santis, Lancia, Taranta e Tursini. Sono assenti giustificati i consiglieri Maccarone e Tomassoni e l'assessore Colonna. Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta che è **pubblica**.



Comune dell'Aquila

Dall'inizio della seduta:

Entra Santangelo (29)

Esce Ferella (28)

Esce Padovani (27)

Esce Persichetti (26)

Esce Verini (25)

Entra Scimia Massimo (26)

Entra Padovani (27)

Entra Persichetti (28)

Esce Serpetti (27)

Esce Santangelo (26)

Entra Ferella (27) e assume la presidenza

Entra D'Angelo Daniele (28)

Esce Padovani (27)

Entra Verini (28)

Entra Santangelo (29) e riassume la presidenza

Entra Serpetti (30).

Esce Santangelo (29) e assume la presidenza il vicePresidente Ferella.

Entra Santangelo (30) e riassume la presidenza.

Escono Palumbo (29), Iorio (28), Ferella (27).

Il Presidente pone in discussione il punto n. 4 dell'originario ordine del giorno, avente ad oggetto: *“Imposta municipale propria (imu): approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2024”*. Illustra il provvedimento il vice Sindaco, cui fa seguito l'intervento del consiglio Romano.

Entra Ferella (28)

Non riscontrando altre richieste di parola, il Presidente pone in votazione per appello nominale la proposta di deliberazione di che trattasi, nel seguente testo:



Comune dell'Aquila



Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. per il triennio 2023/2025 è stato approvato e trasmesso al Consiglio Comunale, ex art. 170 del D. Lgs. 267/2000, che ne ha preso atto con propria Deliberazione n. 49 del 15.03.2023;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 15.03.2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato ex art. 174, comma 3 D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. il Bilancio di Previsione 2023/2025 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 03/04/2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2023-2025, ex art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

ATTESO CHE

- l'art. 151, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione finanziario e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

ATTESO INOLTRE CHE il decreto interministeriale del 25 luglio 2023, avente ad oggetto "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 agosto scorso, introduce una sezione dedicata al processo di approvazione del bilancio degli enti locali;

RICHIAMATA la Legge di bilancio per l'anno 2023 del 29 dicembre 2022 n. 197;



Comune dell'Aquila

PRESO ATTO CHE


- con l'art. 1, comma 639, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), recante *“Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata *“... su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali ...”*;
- con l'art. 1, c. 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), la IUC di cui all'articolo 1, c. 639, della legge n. 147/2013 è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e che, secondo il dettato del medesimo comma, l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'art. 1, c. 780, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D. Lgs. n. 23/2011; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge”*;

DATO ATTO CHE

- dell'**art. 1, c. 738, della Legge n. 160/2019** ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, c. 639, della Legge n. 147/2013, con contestuale eliminazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il medesimo comma 738 ha introdotto la nuova disciplina dell'**IMU, a partire dal 1° gennaio 2020**, sulla base dei commi dal 739 al 783 dello stesso art. 1 della Legge n. 160/2019;
- l'art. 1, **comma 739**, della medesima legge stabilisce che *“L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale,”*;
- tale disegno si completa con la previsione del **comma 780**, laddove sono state espressamente abrogate le norme relative all'IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina della nuova IMU prevista dalla Legge n. 160/2019, nonché quelle relative all'IMU e alla TASI contenute nell'ambito della IUC di cui alla Legge n. 147/2013;
- di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della Legge n. 147/2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal soggetto passivo così come disciplinato dall'art. 1, c. 743, della Legge n. 160/2019;

OSSERVATO AL RIGUARDO CHE

- l'art. 1, **comma 740**, della medesima legge stabilisce che *“Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.”*;
- l'art. 1, **comma 741**, della stessa legge stabilisce quali siano le fattispecie imponibili della nuova IMU e cioè in generale gli immobili come i fabbricati, l'abitazione principale, l'area edificabile ed il terreno agricolo, oltre a specificare cosa si intenda per ogni fattispecie;
- il successivo **comma 742** definisce che *“Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.”*;




Comune dell'Aquila

- il susseguente **comma 743** definisce invece che “I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.”
- i **commi dal 745 al 747** stabiliscono invece quale sia la base imponibile della nuova IMU, definendone dettagliatamente, per ogni fattispecie imponibile, la sua individuazione;

OSSERVATO INOLTRE CHE

- ai sensi dell'art. 1, **comma 748**, della medesima legge “l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- in base a quanto previsto dall'art. 1, **c. 749**, della Legge n. 160/2019, “dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977;
- ai sensi dell'art. 1, **c. 750**, della medesima legge “l'aliquota di base per i fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D. L. n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
- ai sensi dell'art. 1, **c. 751**, della medesima legge “Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, **finché' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati**, sono esenti dall'IMU.”;
- il comma 5-bis del citato D. L. n. 102 del 2013, ha stabilito l'obbligo, a pena di decadenza dal beneficio di cui all'art. 1 comma 751 della L. 160/2019, di presentare apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, approvato con il D.M. 30 ottobre 2012, il quale prevede che la presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati;
- ai sensi dell'art. 1, **c. 752**, della medesima legge l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- ai sensi dell'art. 1, **c. 753**, della stessa legge, “per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;




Comune dell'Aquila

- l'art. 1, c. **744**, della stessa legge prevede che “E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.”;
- ai sensi dell'art. 1, c. **754**, della medesima legge “per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi dal 750 al 753 l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento ed i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento”;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- in base a quanto disposto dall'art. 1, c. **758** della L. 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli, come di seguito qualificati:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b)
 - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- sulla base di quanto statuito dal successivo **comma 759**, sono esenti, per tutto il periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200;



Comune dell'Aquila

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- secondo quanto stabilito dall'art. 1, c. **760**, della Legge n. 160/2019, "Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.";
- il successivo **comma 761** prevede che "L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.";
- il susseguente **comma 762** stabilisce che "In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.";
- a seguire il **comma 763** statuisce che "Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.";
- il successivo **comma 765** prevede che "Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate";
- il **comma 767** stabilisce che "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.";
- il **comma 768** stabilisce che "Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.";



Comune dell'Aquila

CONSIDERATO INFINE CHE

- l'art. 1, c. **769**, della Legge n. 160/2019 statuisce che “i soggetti passivi della nuova IMU, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012.....”;
- il susseguente **comma 770** stabilisce che “Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014....”;
- il **comma 776** stabilisce che “Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”;


RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;

EVIDENZIATO che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

RICHIAMATI INOLTRE

- l'art. 1, c. **756**, della Legge n. 160/2019, successivamente modificato con l'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022, il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata



Comune dell'Aquila

in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.”

- il successivo comma **757** dell'art. 1 della medesima Legge di Bilancio 2020, anch'esso modificato dall'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022, che a sua volta sancisce *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”*

CONSIDERATO IN MERITO CHE


- il Ministero delle Finanze, di seguito “MEF”, con Decreto del 7 luglio 2023 ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019;
- lo stesso decreto stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto, di seguito “Prospetto aliquote”, di cui all'art. 1, comma 757, della medesima legge;
- sul sito del MEF, Portale Federalismo Fiscale – Gestione IMU, è stato rilasciato un apposito applicativo “Inserimento nuovo prospetto aliquote” allo scopo di consentire a tutti i comuni di elaborare il “Prospetto aliquote”;

ATTESO IN MERITO CHE

- il MEF, in ragione della portata innovativa e della complessità dell'applicazione informatica, adottata in attuazione delle disposizioni della legge n. 160 del 2019, ha ritenuto che l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del “Prospetto aliquote” debba essere fissato all'anno di imposta 2024;
- lo stesso Ministero con comunicato del 21 settembre 2023, allo scopo di consentire ai comuni, ai fini dello svolgimento della fase sperimentale, di testare l'applicazione informatica, in vista dell'obbligatorietà sancita a decorrere dall'anno di imposta 2024, ha reso disponibile sino al mese di ottobre 2023 l'applicativo “Inserimento nuovo prospetto aliquote”;
- lo stesso Ministero ha provveduto a pubblicare le “Linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell'IMU”, in cui sono illustrate le modalità di caricamento e di invio;
- il medesimo decreto stabilisce anche che a decorrere dal mese di novembre 2023, i comuni potranno elaborare il Prospetto per l'anno di imposta 2024 e che inoltre a decorrere dal mese di gennaio 2024, sarà messa a disposizione dei comuni anche la funzionalità di trasmissione del Prospetto al MEF, per l'anno di imposta 2024, ai fini della successiva pubblicazione da parte di quest'ultimo sul sito internet www.finanze.gov.it;

DATO ATTO CHE questo Ente in data 13 ottobre 2023 ha provveduto, in conformità a quanto riportato nel comunicato e delle linee guida pubblicate dal MEF, a testare l'applicativo informatico e pertanto ad elaborare il “Prospetto aliquote” individuato nella “Lista dei prospetti inseriti” con il codice id 2182, che si allega alla presente deliberazione;

PRESO ATTO CHE alla data odierna sul sito del MEF, Portale Federalismo Fiscale – Gestione IMU, all'interno dell'applicativo “Inserimento nuovo prospetto aliquote” non è ancora disponibile la possibilità di elaborare il “Prospetto aliquote” per l'anno d'imposta 2024;



Comune dell'Aquila

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1, comma 1 lettera j), del decreto interministeriale del 25 luglio 2023, di aggiornamento del principio contabile di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011, stabilisce che “*Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge, gli enti locali adottano il processo di bilancio definito nei seguenti paragrafi.*”;
- alla lettera k) dello stesso comma è previsto il processo della fasi di approvazione del Bilancio degli Enti locali e più precisamente che “*L'organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto e, in attuazione dell'art. 174 del TUEL, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno.*”;

RIPORTATO CHE il Consiglio Comunale, con precedente deliberazione, ha approvato le modifiche al Regolamento IMU e TARI precedentemente adottato con deliberazione n. 64/2020 e successivamente modificato con delibere n. 40/2021, n. 31/2022 e n. 45/2023;

CONSIDERATO CHE, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2024 la pressione fiscale prevista per il 2023 dal prelievo tributario di IMU;

RITENUTO PERTANTO necessario, alla luce delle tempistiche dettate dal decreto interministeriale del 25 luglio 2023, di aggiornamento del principio contabile di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011, approvare le aliquote IMU 2024, riportate nel “Prospetto aliquote” individuato con il codice id 2182, elaborato con l'applicativo presente sul sito del MEF – Portale Federalismo Fiscale – Gestione IMU, come meglio evidenziate:


Prospetto aliquote IMU – Comune di L'AQUILA

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Tipologia	Aliquote 2024
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0.6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. C), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1.01%
Terreni agricoli	1.01%
Aree fabbricabili	1.01%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.01%

Elenco esenzioni indicate dal Comune = Nessuna esenzione presente.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.



Comune dell'Aquila

RITENUTO INFINE, non appena il MEF renderà disponibile, sul sito del MEF – Portale Federalismo Fiscale – Gestione IMU, la procedura definitiva per l'anno 2024, di procedere alla elaborazione del definitivo Prospetto aliquote 2024 ed alla successiva ratifica e presa d'atto;

Visto l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente D. Lgs n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.

VISTO

- il D.P.R. n. 601/1973, n. 616/1977;
- le Leggi n. 810/1929, n. 984/1977, n. 431/1998, n. 388/2000, n. 296/2006, n. 77/2009, n. 214/2011, n. 27/2012, n. 44/2012, n. 147/2013, n. 68/2014, n. 160/2019, n. 159 e n. 178/2020 e n. 197/2022;
- i D. Lgs. n. 504/1992, n. 241/1997, n. 446/1997, n. 267/2000, n. 99/2004, n. 206/2005 e n. 23/2011;
- i D.L. n. 557/1993, n. 39/2009, n. 201/2011, n. 1/2012, n. 16/2012, n. 16/2014 e n. 18, n. 33, n. 34, n. 104, n. 125, n. 137, n. 149, n. 154, n. 157 del 2020 e n. 4/2022;
- il decreto interministeriale del 25 luglio 2023;
- il decreto del MEF del 7 luglio 2023;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 64/2020, n. 40/2021, n. 31/2022, n. 49 e n. 51 del 2023;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 151 del 2023;
- il "Prospetto aliquote" codice id 2182

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto delle tempistiche dettate dal decreto interministeriale del 25 luglio 2023, di aggiornamento del principio contabile di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, riportate in premessa;
- di prendere atto che alla data odierna sul sito del MEF, Portale Federalismo Fiscale – Gestione IMU, all'interno dell'applicativo "Inserimento nuovo prospetto aliquote" non è ancora disponibile la possibilità di elaborare il definitivo "Prospetto aliquote" per l'anno d'imposta 2024;
- di stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2024, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:



Comune dell'Aquila

Prospetto aliquote IMU – Comune di L'AQUILA


Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Tipologia	Aliquote
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0.6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. C), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1.01%
Terreni agricoli	1.01%
Aree fabbricabili	1.01%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.01%

Elenco esenzioni indicate dal Comune = Nessuna esenzione presente.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

- di stabilire, per l'annualità 2024, l'importo di € 200,00 quale detrazione di imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, spettante alle sole unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- di stabilire inoltre che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977;
- di dare atto che, non appena il MEF renderà disponibile, sul sito del MEF – Portale Federalismo Fiscale – Gestione IMU, la procedura definitiva per l'anno 2024 si procederà all'elaborazione del definitivo "Prospetto aliquote 2024" ed alla successiva ratifica e presa d'atto;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre del corrente esercizio, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- di trasmettere la presente deliberazione alla Segreteria Generale per quanto di rispettiva competenza.



Comune dell'Aquila

La delibera viene approvata all'unanimità con il risultato che segue, riconosciuto e proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti e votanti: 28
- Voti favorevoli: 20 (Biondi, Bontempo, Castellani, Cococchetta, D'Angelo Daniele, D'Angelo Silvia, Del Beato, Faccia, Ferella, Flamini, Frullo, Ianni, Marinelli, Nardecchia, Pagliariccio, Persichetti, Santangelo, Santella, Scimia Leonardo, Vittorini).
- Voti contrari: 8 (Albano, Giannangeli, Pezzopane, Romano, Rotellini, Scimia Massimo, Serpetti, Verini).

Il provvedimento, corredato dai pareri di legge e del prospetto, e la trascrizione con il dettaglio degli interventi resi in Aula sono allegati al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA

15/11/2023

FIRMA

Tiziano Amorosi

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
15/11/2023

FIRMA
Claudio Cerasoli

Prospetto aliquote IMU - Comune di L'AQUILA

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1.01%
Terreni agricoli	1.01%
Aree fabbricabili	1.01%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.01%

Elenco esenzioni indicate dal comune

Nessuna esenzione presente.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

COMUNE DELL'AQUILA

Provincia dell'Aquila

ORGANO DI REVISIONE

Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2024".

Il Collegio dei Revisori,

- Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013;
- Viste la L.208 del 2015
- Vista la richiesta di cui all'oggetto pervenuta a mezzo mail del 17.11.2023;
- Vista la delibera di G.C. n. 548 del 15.11.2023;
- Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 provvisorio del 16/11/2023;

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile;


Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente: "Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2024".

L'Aquila, 21 novembre 2023

Angelo De Medio

Carolina Pace

Domenico Marrollo





Città dell'Aquila

CONSIGLIO COMUNALE

IN SEDUTA ORDINARIA

di I CONVOCAZIONE

Lunedì 18 dicembre – ore 09:00

Sala Consiliare del Comune - Palazzo Margherita

ORDINE DEL GIORNO

PUNTO N. 4 – “Imposta municipale propria (IMU): approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2024”

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO SANTANGELO

Prego il Vice Sindaco di illustrare la delibera

INTERVENTO DEL VICE SINDACO RAFFAELE DANIELE

Grazie Presidente. Veramente, siccome la delibera è la stessa dell’anno scorso, ricordo le tariffe. Assimilazione abitazione principale 0,6; fabbricati rurali uso strumentale 0,1; fabbricati appartenenti al gruppo catastale D1/E1 ...(inc. audio disturbato) al n. 1 ...(inc. audio disturbato) prima casa, beni di lusso, la prima casa normale ...(inc. audio disturbato). Poi abbiamo fabbricati di interesse storico artistico meno 50%; fabbricati ...(inc. audio disturbato) meno 50%; fabbricati ...(inc. audio disturbato) ascendenti discendenti meno 50%; contratti concessi con uso abitativo agevolato meno 25%. Grazie

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO SANTANGELO

Grazie. Apriamo la discussione generale. Prego, collega Romano

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE PAOLO ROMANO

Grazie Presidente. Vorrei rispondere a quello che diceva prima il Vice Sindaco, quando diceva “no, le tariffe Tari ne parleremo nella delibera successiva”. Ma è vero perché è stato spiegato dagli uffici, nel marzo scorso, che le tariffe TARI, qualora fossero uguali a quelle dell’anno precedente, non c’è bisogno di portarle in Consiglio. ...(inc. audio disturbato) riportata costantemente all’interno del Consiglio comunale. Delle tariffe TARI non ne parleremo, anche perché parlare delle tariffe TARI secondo me sarebbe un’ulteriore sconfitta, in virtù di quelle che sono state le tante comunicazioni fatte da questa Giunta in primis nel programma di mandato del 2017 in cui, nell’arco del quinquennio si diceva che le tariffe, in termini generali, sarebbero dovute scendere di almeno il 4%. Per fortuna non è stato ...(inc. audio disturbato) neanche il programma di mandato del 2022, a testimonianza che le cose non si potevano fare, o meglio, non le avete volute fare e continuate a non volerle fare. Ma lasciamo perdere la TARI, andiamo ...(inc. audio disturbato). Io tutte le volte, Presidente, che si parlava di IMU in Consiglio comunale, c’era sempre qualcuno più grande di me che parlava delle problematiche del centro storico, ed erano il Professor Mancini e Giustino Masciocco. E tutte le volte, anche

nella passata consiliatura, lo ricorderà l'Assessore Lancia, si prendeva appunti nel tentativo di comprendere quello che succedeva sull'IMU, perché nessuno nasce imparato, bisogna crescere e spesso e volentieri si cresce all'interno dell'Assise. E sull'IMU, l'IMU è stato un esempio molto chiaro di come, grazie ai ... (inc. audio disturbato) avesse più esperienza di noi, siamo riusciti ad entrare in questa fattispecie di fiscalità. Ebbene, il Professor Mancini dal 2017 al 2023 ha sempre detto che c'erano due problematiche sull'IMU, e io mi sento di voler ribadire perché le azioni politiche non scompaiono come l'avvicinarsi delle consiliature, ma ci deve essere la continuità anche in questo, anche da parte dell'Opposizione, della continuità amministrativa nel portare avanti le battaglie degli altri Consiglieri. E si parlava di una criticità che riguarda uno, le rendite catastali, lo ricorda l'Assessore Lancia, fu un problema enorme, perché le rendite catastali di oggi non hanno più, o meglio, le rendite catastali che vengono utilizzate sono quelle di prima, non sono più le rendite catastali che abbiamo oggi. C'è una valenza totalmente differente in confronto a quello che è il valore dell'immobile oggi nella città dell'Aquila. E poi l'altra criticità era quella di assimilare la tariffa per quanto riguarda gli immobili rurali, se non sbaglio, dello 0,76, con quelli che sono invece gli immobili invenduti da parte dei tanti proprietari che abbiamo nella nostra città. E lui la vedeva come una cosa proprio discordante, contingente, perché d'altronde come si fa a mettere insieme due cose che sono due cose non solo differenti, ma hanno contesti totalmente differenti che andrebbero affrontati in maniera diversa e diversificata. Tutto questo ha fatto in modo tale che in cinque anni, nonostante l'impegno dei Consiglieri di Opposizione, soprattutto del Consigliere Mancini, non c'è stata la volontà mai di ritoccare o di approfondire il contesto IMU da parte né della Giunta né della Maggioranza di governo. E il Vice Sindaco veniva in Commissione a dire sempre la stessa cosa, che questo altro anno vedremo di fare un preciso approfondimento, e tutti gli anni passano e questo approfondimento non viene mai fatto. Ma il valore degli immobili della nostra città, lo vedete tutti, il valore immobiliare che abbiamo in città lo vediamo tutti. Quanto questa città abbia perso e quanto purtroppo soffriamo questa economia lo vediamo tutti, e perché non metterci tutti quanti a tavolino nel tentativo di risolverla veramente questa problematica? Perché non farlo? Perché non può partire da voi? Noi lo facciamo e cerchiamo di essere ... (inc. audio disturbato) e lo facciamo, almeno da quando io sono in Consiglio comunale dal 2017. Ma voi non lo avete mai fatto, cominciate a crescere anche in questo e cominciate ad essere più maturi e a portare tematiche che la città sente e sente ogni giorno, all'interno e su tavoli concreti che merita questa città. Grazie

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO SANTANGELO

Grazie. Non ho altri interventi, prego Segretario votiamo la delibera per appello nominale

Il Segretario procede all'appello nominale per la votazione

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO SANTANGELO

Punto n. 4 all'ordine del giorno: con 20 voti favorevoli e 8 contrari, la delibera è approvata.



COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Digitalmente da :
DOMENICO de NARDIS
Certificato emesso da : ArubaPEC
Valido da: 03-08-2022 08:22:33 a: 03-08-2025 08:22:33

IL PRESIDENTE

Firmato Digitalmente da :
Roberto Santangelo
Certificato emesso da : ArubaPEC
Valido da: 27-02-2023 17:09:06 a: 27-02-2026 17:09:06